

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 ottobre 1965, n. 257

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TITOLO I L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria - CAPO IV Datori di lavoro

Articolo 53

Obblighi di denuncia del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. (1)

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. (4)

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. (3)

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero. (4)

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. (5)

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore,

direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. (5)

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. (5)

I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. (5)

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1 D.M. 26.01.1988 (G.U. 11.02.1998, n. 34), poi dall'art. 1 D.M. 15.07.2005 (G.U. 27.07.2005, n. 173) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23.02.2000, n. 38, ha approvato la proposta di modifica di cui alla Del. Inail 08.11.2004, n. 50, e da ultimo dall'art. 21, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015 ed efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(2) Ai sensi della L. 28.12.1993, n. 561 pubblicata su G.U. del 31.12.1993, n. 306, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. La somma dovuta come sanzione amministrativa è determinata da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1 D.M. 26.01.1988 (G.U. 11.02.1998, n. 34), poi dall'art. 1 D.M. 30.07.2010 (G.U. 24.08.2010, n. 197) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23.02.2000, n. 38, ha approvato la proposta di modifica di cui alla Del. Inail 14.04.2010, n. 42, e da ultimo dall'art. 21, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015 ed efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015 ed efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 21, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015 ed efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.